



CH-3003 Bern SECO/DA/TC/gti

Direttiva

A c. att.: - servizi cantonali del lavoro
- casse di disoccupazione pubbliche e private

Luogo, data: Berna, 9 marzo 2022

Nr.: 03

Direttiva 2022/03 **Indennità per lavoro ridotto in relazione con l'intervento militare della Russia in Ucraina**

Gentili Signore e Signori

In seguito all'avanzata delle forze militari russe in Ucraina, il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di unirsi alle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia e di rafforzarne l'impatto. Si tratta innanzitutto di sanzioni finanziarie, di blocco dei beni e delle risorse e di chiusura dello spazio aereo. Queste circostanze hanno un impatto anche sull'economia svizzera, è dunque lecito attendersi a preannunci di lavoro ridotto da parte delle aziende.

Il lavoro ridotto permette di indennizzare le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. La condizione affinché ciò avvenga è che il datore di lavoro non può evitare tali perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili, né può rendere un terzo responsabile del danno (v. art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Sono inoltre computabili le perdite di lavoro inevitabili e riconducibili a motivi economici (v. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia, in casi del genere, l'indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto all'indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (per maggiori dettagli v. la Prassi LADI ILR C9 seg.).

Secondo L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniera, vanno considerate provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Oliver Schärli
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. +41 58 462 28 77, Fax +41 58 463 18 94
oliver.schaerli@seco.admin.ch
<https://www.seco.admin.ch>

per giustificare il diritto all'indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Rammentiamo infine che l'allentamento delle disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di 10 giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4 e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo 2022 e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria) resterà in vigore per il periodo contabile di marzo 2022.

L'attuazione di questa direttiva richiede una misura tecnica temporanea fino all'inizio della procedura ordinaria. L'Ufficio di compensazione dell'AD comunicherà in breve tempo la misura che è stata elaborata agli organi di esecuzione interessati.

Distinti saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli

Capo del settore Mercato del lavoro/
Assicurazione contro la disoccupazione



Daniela Riva

Capo del Servizio giuridico

La presente direttiva

- è disponibile in francese e tedesco
- viene pubblicata in TCNet.